

Accordo regionale per regolamentare le prestazioni di assistenza alle Imprese iscritte in Edilcassa Sicilia

1. Eventi delittuosi

In caso di gravi eventi delittuosi, quali usura ed estorsione, denunciati e accertati dall'autorità giudiziaria, alle imprese iscritte e in via del tutto eccezionale, al fine di superare le difficoltà lavorative scaturenti dall'evento, può essere concesso un contributo una tantum pari ad euro 4.000,00, anche a compensazione degli accantonamenti e contributi dovuti alla Edilcassa per periodi successivi all'evento.

Per richiedere il contributo l'impresa:

- deve essere iscritta da almeno 3 mesi in Edilcassa;
- deve presentare domanda su modello predisposto dalla Edilcassa, allegando documentazione dell'avvenuto accertamento dell'evento criminoso denunciato;
- deve presentare documentazione atta a dimostrare le difficoltà lavorative scaturenti dall'evento (es. sospensione dell'attività del cantiere).

L'impresa all'atto della richiesta non dovrà avere pendenze verso Edilcassa per periodi antecedenti l'evento e nel caso di impresa di nuova iscrizione deve vantare almeno 3 mesi di regolarità a partire dal mese di iscrizione.

Il termine perentorio per la richiesta del contributo è di non oltre 90 giorni dalla data del verbale di accertamento.

2. Contributo spese consulenza del lavoro

Per tutte le imprese iscritte alla Edilcassa Sicilia, che all'atto della presentazione dell'istanza siano regolari con il versamento degli accantonamenti e contributi, viene riconosciuto un contributo pari al 50% dei costi sostenuti nell'anno edile per Consulenza del Lavoro fino un massimo dello 0,60% della massa salari dichiarata in Edilcassa Sicilia nell'anno edile di competenza.

Per richiedere il contributo l'impresa deve:

- essere iscritta da almeno 12 mesi in Edilcassa all'atto di presentazione dell'istanza;
- non deve superare tre mesi di inattività nell'anno edile di competenza;
- presentare domanda su modello predisposto dalla Edilcassa;
- presentare fattura/e rilasciata/e dal professionista in originale e quietanzata/e;

L'anno da richiedere a rimborso è quello edile che va da ottobre a settembre dell'anno successivo.

Il termine perentorio per la richiesta del contributo è tra il 01 novembre ed il 31 dicembre di ogni anno per l'anno edile precedente all'anno in corso.

L'istanza dovrà essere presentata presso gli sportelli territoriali ANAEP-Confartigianato per la verifica dell'originalità della/e fatture così da poterle restituire nell'immediato all'impresa.

3. Mutualizzazione contributo RLST

Visto il rinnovo del CCRL del 25/07/2022 alle imprese iscritte in Edilcassa Sicilia a far data dal 01/08/2022 la percentuale applicata per contributo RLST, o della eventuale diversa aliquota fissata in eventuali futuri rinnovi, sarà mutualizzata per l'intero.

Per la percentuale mutualizzata si attingerà all'1,05% del CCE destinato alle assistenze per le imprese.

La presente assistenza è da rivedere annualmente.

4. Decontribuzione

Allo scopo di valorizzare le imprese che operano correttamente sul mercato e nello spirito di incentivare sia la regolare contribuzione, sia la corretta denuncia delle ore lavorate, si concorda di individuare un meccanismo di premialità con uno sgravio contributivo. Del beneficio, consistente in un rimborso forfettario

pari al 50% del Contributo Cassa Edile a carico dell'impresa (5/6) versato nell'anno amministrativo, ne usufruiranno le imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

- I. che abbiano denunciato mensilmente alla Edilcassa Sicilia per i lavoratori un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (computando come ore denunciate anche le ore di malattia, CIG, ferie e permessi, retribuiti e non retribuiti, nonché congedi entro il limite consentito contrattualmente o dalla legge)
- II. che abbiano presentato denunce nominative dei lavoratori occupati soggette a contribuzione per almeno 10 mesi dei complessivi 12 di competenza dell'esercizio amministrativo della Edilcassa
- III. che abbiano sempre ottemperato nei termini di 30 giorni dal periodo di paga scaduto al versamento dei contributi e che, comunque risultino in regola con gli adempimenti documentali e contributivi anche per i periodi precedenti

Nell'ipotesi in cui la Edilcassa accerti che l'impresa beneficiaria della decontribuzione abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde totalmente il diritto a tale decontribuzione per tutti i lavoratori denunciati e la Edilcassa provvederà a recuperare l'importo rimborsato all'impresa a fronte della stessa decontribuzione.

L'eventuale riconferma del beneficio al presente articolo sarà discussa entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine perentorio per la richiesta del contributo è tra il 01 novembre ed il 31 dicembre di ogni anno per l'anno edile precedente all'anno in corso

Il presente contratto, sottoscritto dalle associazioni datoriali e OO.SS. maggiormente rappresentativi a livello nazionale, sottoscrittori del C.C.N.L. per l'artigianato e le piccole e medie imprese edili ed affini, è valido ai fini del riconoscimento della riduzione dall'art. 26, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

5. Formazione settore correlato

In un settore in continua evoluzione, incentivi sempre più stravolti da norme in continuo aggiornamento, l'introduzione della certificazione di congruità, il recente rinnovo del CCNL e CCRL, ANAEP-Confartigianato si presterà ad organizzare corsi di formazione continua alle imprese iscritte in Edilcassa e ai Consulenti del Lavoro di queste al fine di essere al passo con i tempi e garantire la corretta applicazione contrattuale e delle norme di interesse settoriale.

Per la presente assistenza sarà impiegato lo 0,30% dell'1,05% del C.C.E. (quota destinata alle assistenze alle imprese).

La presente assistenza è rivedibile di anno in anno dietro report delle attività svolte da ANAEP-Confartigianato.

6. Prestazioni per MALATTIA/INFORTUNIO/INFORTUNIO PROFESSIONALE

Ai sensi degli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. 15/06/2000 e s.m.i., visto l'accordo regionale 25/07/2022 e s.m.i., per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese del settore edile ed affini, sui trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale si conviene quanto segue:

1. L'Edilcassa provvede al rimborso, alle imprese iscritte, delle somme corrisposte ai propri dipendenti per malattia, infortunio o malattia professionale in attuazione degli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. 15/06/2000 e s.m.i. tramite il 1,05% del C.C.E. (quota destinata alle assistenze alle imprese)
2. Dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale spettante ai lavoratori, in attuazione della normativa su menzionata, per poterne ottenere il rimborso, l'impresa, dovrà inviare all'Edilcassa alla scadenza di ciascun mese:

- La denuncia dei nominativi con l'indicazione della categoria, dei lavoratori che risultano ammalati nel mese scaduto, nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Edilcassa, dai quali devono risultare distintamente per i diversi periodi di assenza le giornate indennizzate dall'impresa e, per ciascun periodo, i relativi importi, per i quali sarà richiesto il rimborso all'Edilcassa;
 - Per ciascun lavoratore la copia (leggibile) del certificato medico comprovante l'inizio e la durata della malattia, dell'infortunio e della malattia professionale che comporta la temporanea inidoneità al lavoro;
 - Fotocopia della busta paga dalla quale devono risultare distintamente gli importi corrisposti a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale, dei quali si richiede il rimborso;
 - Nell'eventualità che l'INPS abbia comminato delle sanzioni disciplinari a carico di lavoratori in malattia, debbono esserci inviate in copia le comunicazioni pervenute all'impresa. In base alle richiamate decisioni del Consiglio di Amministrazione l'Edilcassa potrà, in qualsiasi momento, richiedere in visione i documenti originali allegati in fotocopia alle richieste di rimborso.
3. Per i lavoratori che non raggiungano le 450 ore nel trimestre precedente quello in cui si è verificato l'evento malattia, infortunio o malattia professionale, il rimborso sarà proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula:

(importo totale da rimborsare x ore effettive risultanti)/450 = importo da rimborsare

Analogo criterio dovrà essere seguito per i rapporti di lavoro a tempo parziale; per questi ultimi dovrà essere usata un'ulteriore formula per stabilire il numero minimo (sempre nel trimestre precedente quello in cui si è verificato l'evento considerato) di ore per avere diritto al rimborso integrale:

$$40 : 450 = (x\%)40: A$$

A = orario trimestrale per avere diritto al rimborso integrale

x = percentuale di part-time

Per quei lavoratori assunti nel mese in cui si è verificato l'evento di malattia, infortunio o malattia professionale il rimborso sarà effettuato per l'intera somma.

4. L'Edilcassa, effettuati i controlli e le verifiche, effettuerà all'impresa il rimborso a mezzo bonifico con rimessa diretta su c/c dell'importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso. L'impresa dovrà indicare, nei moduli predisposti dall'Edilcassa per il rimborso, il nome della banca presso la quale l'impresa intrattiene il c/c ed il codice IBAN.
5. Il diritto al pagamento delle somme imputabili a rimborso ai sensi dei precedenti punti del presente accordo decadrà qualora l'impresa non avrà provveduto al pagamento delle somme dovute all'Edilcassa entro i termini previsti al successivo punto 8 per la presentazione dell'istanza.
6. Comunque e in ogni caso l'Edilcassa si impegna ad eseguire controlli, anche successivi alle operazioni di rimborso, per verificare la corretta ed effettiva attuazione di quanto risulta dalla documentazione in suo possesso secondo modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

7. Le imprese che dovessero arbitrariamente mettere a conguaglio somme corrisposte, a qualsiasi titolo, con quanto dovuto all'Edilcassa, danno luogo ad omissioni in relazione a quanto contrattualmente dovuto all'Edilcassa.
8. L'impresa che ha corrisposto i trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale spettanti ai lavoratori, in attuazione della normativa C.C.N.L. dovrà fare richiesta di rimborso all'Edilcassa, delle somme corrisposte ai lavoratori, entro e non oltre 4 mesi dalla fine del periodo di paga a cui si riferisce la richiesta, inviando il modello predisposto dalla Edilcassa in allegato alla denuncia mensile in cui si verifica il termine dell'evento o a mezzo email. La mancata richiesta o la mancata presentazione della documentazione necessaria al rimborso nei termini di precedenti punti annulla qualsiasi diritto dell'impresa al riconoscimento ed al conseguente rimborso delle somme da parte dell'Edilcassa.

Le prestazioni di sopra elencate entrano in vigore dal 01/08/2022 ed avranno durata sino al successivo rinnovo.

SPORTELLI PROVINCIALI ANAEP A CONFARTIGIANATO

AGRIGENTO

Via XXV Aprile, 174 – 92100 Agrigento

0922.594401 info@confartigianatoag.it

CALTANISSETTA

Viale Trieste, 281- 93100 Caltanissetta

0934.22226 segretario.confartigianatocl@gmail.com

CATANIA

Via Umberto, 288 – 95100 Catania

095.449662 segreteria@confartigianatocatania.it

ENNA

Via G. Borremans 53/F – 94100 Enna

0935.531905 info@confartigianatoenna.it

MESSINA

Viale Boccetta, 70 – 98121 Messina

090.712143 info@confartigianatomessina.it

PALERMO

Via E. Amari, 11 – 90139 Palermo

091.6117587 info@confartigianatopalermo.it

RAGUSA

Via Roma 216 – 97100 Ragusa

0932.229876 – 0932.621677 info@confartigianatoragusa.it

SIRACUSA

Via Adda, 33 – scala E, interno 2 – Siracusa

0931.1850875 info@confartigianatosiracusa.it

TRAPANI

Via Vespri, 63 – 91100 Trapani

0923.593486 segretario.confartigianatotp@gmail.com